

Prot. AFIR-Retail/ER-cmgal/n-40-24

Spett.le
Autorità di regolazione per
Energia Reti e Ambiente
Direzione Servizi di Sistema e
Monitoraggio Energia
Piazza Cavour, 5
20121 – Milano
Email: protocollo@pec.arera.it

Milano, venerdì 13 settembre 2024

Oggetto: Risposta Edison DCO 316/2024 Messa a disposizione per il tramite del Portale Consumi alle parti terze autorizzate dai clienti finali dei dati di misurazione dell'energia elettrica e del gas naturale: individuazione dei soggetti autorizzabili e definizione delle modalità procedurali

Gentilissimi,

si trasmettono con la presente le osservazioni di Edison S.p.a. in merito al documento di consultazione in oggetto.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi integrazione o chiarimento.

Distinti saluti,


Elisa Rondella

Direttore Affari Regolatori
Edison S.p.A.

Edison Spa

Foro Buonaparte, 31
20121 Milano
Tel. +39 02 6222 1

Capitale Soc. 5.377.000.671,00 euro i.v.
Reg. Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi e C.f. 06722600019
Partita IVA 08263330014 – REA di Milano 1698754
Codice destinatario RWYUTBX

OSSERVAZIONI GENERALI:

In linea generale, si condivide, e si valuta positivamente quanto previsto dall'Autorità all'interno del documento di consultazione, e lo si giudica un passo importante al fine di garantire un sempre maggiore "empowerment" del consumatore, in linea con le disposizioni euro-unitarie. Si ritiene infatti di grande importanza, per uno sviluppo trasparente dei mercati energetici, la costruzione di un sistema di condivisione dei dati solido, che tuteli la segretezza del dato dal punto di vista della privacy e del valore commerciale per le parti titolate.

A nostro parere, aldilà delle misure operative esposte in questo documento – che si ritengono in generale condivisibili - si ritiene importante che l'Autorità e Acquirente Unico svolgano un ruolo di controllo periodico, a campione, della correttezza delle operazioni di condivisione dei dati e delle autorizzazioni; proprio in luce degli elementi sopra segnalati (adeguatezza alla normativa GDPR e valore commerciale dei dati per le parti titolate).

Altro elemento su cui si ritiene di soffermarsi, è il ruolo che l'Autorità disegna per i consumatori all'interno delle procedure informatiche di condivisione dei dati in parola. Si condivide infatti la volontà dell'Autorità di salvaguardare i diritti dei consumatori, richiedendo a valle della firma degli accordi bilaterali, un secondo passaggio di "accertamento dell'Autorizzazione" a mezzo portale informatico; tuttavia, in luce dell'esperienza maturata nel settore della vendita commodity e servizi retail teniamo a segnalare la difficoltà di alcuni consumatori, particolarmente domestici, nello svolgere questo tipo di autenticazione - si ritiene quindi che il tutto potrebbe, con l'assenso del consumatore, venire semplificato con l'adozione di modalità simili a quanto previsto ad oggi all'interno del portale GSE per la categoria "altri mandati".

Da ultimo si apprezza, in maniera decisa, il perimetro del provvedimento in parola, limitato al solo accesso ai fini dello sviluppo di proposte commerciali/resa di servizi energetici; si sottolinea come, per l'operatività dei fornitori retail, perimetri diversi appesantirebbero in maniera insostenibile le operazioni necessarie alla resa del servizio al cliente (dalla programmazione del bilanciamento, alla programmazione delle coperture); generando, in ultima analisi, extra-costi per il retailer, per il cliente, e per il sistema.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE PUNTUALE:

Q.1 Si condivide di prevedere fasi successive per la progressiva estensione dei soggetti autorizzabili e iscrivibili all'ETP?

Q.2 Si condividono le tipologie di soggetti individuate per l'ammissione all'ETP nella Fase 2? Motivare eventuali proposte di integrazione dei soggetti precisando se sia possibile fare riferimento a un'identificazione pregressa presso enti terzi, albi o simili.

Q.3 Si ritiene opportuno identificare come ammissibili all'ETP altre tipologie di soggetti, oltre a quelle già delineate per la Fase 3? Illustrare le motivazioni per ciascuna categoria ulteriore.

In generale, condividiamo i primi orientamenti dell'Autorità sull'integrazione progressiva dei soggetti autorizzabili nell'ETP. Riteniamo in ogni caso opportuno segnalare che l'ammissione di ulteriori soggetti autorizzabili esterni al mondo energia che non siano già iscritti/inseriti in albi o elenchi identificativi (ad esempio il registro CNEL), potrebbe comportare una carenza di identificazione, e di accertamento in ordine al possesso da parte dei soggetti delle necessarie competenze tecniche per la gestione in sicurezza del dato.

In particolare, poi, si apprezza che l'Autorità abbia esplicitamente delimitato l'ambito soggettivo di accesso all'ETP, mantenendo la separazione tra le attività di distribuzione e le attività a diretto contatto con il cliente.

Dalla lettura del documento, sempre in ordine al profilo soggettivo, non si ritiene ammessa la casistica in cui il soggetto terzo titolato all'accesso ai dati per le finalità di cui alla presente delibera si avvalga di un ulteriore soggetto (ai fini dell'elaborazione dei dati/altri fini tecnici), se non direttamente autorizzato dal cliente finale.

Se la casistica di cui sopra dovesse invece essere ammessa, si ritiene necessario che i soggetti diversi dal terzo autorizzato, di cui tale soggetto si avvalga, debbano essere almeno parte dell'elenco terze parti: soggetti alle stesse condizioni di ammissione ed esclusione applicabili ai soggetti terzi. Si ritiene poi imprescindibile un assenso diretto del cliente all'ulteriore condivisione dei dati.

Q.4 Si ritengono opportune ulteriori considerazioni in merito alla fase di definizione dell'ammissibilità delle diverse tipologie di soggetti all'ETP? Se sì, specificare.

Non ci sono ulteriori considerazioni rispetto a quelle già riportate nei quesiti antecedenti.

Q.5 Si ritiene siano stati identificati in modo corretto i dati messi a disposizione delle parti terze? Motivare la risposta.

Q.6 Si condivide l'orientamento secondo cui i dati di misura messi a disposizione prevedano diverse profondità temporali e, nel caso di finalità dell'erogazione dei servizi energetici, l'approccio dinamico che consente di mettere a disposizione anche i dati di misura relativi a un periodo successivo all'autorizzazione? In caso di approccio dinamico, quale dovrebbe essere la durata prestabilita del periodo di messa a disposizione successiva alla data del consenso espresso dal cliente? Motivare le risposte.

Condividiamo la proposta dell'Autorità con riferimento al perimetro oggettivo, che appare in linea con quanto previsto dalla normativa primaria. Sottolineiamo inoltre l'importanza – al fine di garantire una piena tutela del cliente – che, come previsto dalle disposizioni normative primarie e dal dettato del documento di consultazione in parola, i dati condivisibili con i soggetti terzi siano chiaramente circoscritti ai dati di misurazione a disposizione del cliente nel Portale Consumi, e che vi sia una piena salvaguardia della segretezza dei dati commerciali/economici della fornitura.

Con riferimento alla profondità temporale dei dati storici si ritiene mutualmente interessante, per il cliente e per la terza parte, una condivisione dei dati storici fino a 36 mesi (eventualmente riducibile su volontà del cliente fino ad un minimo di 12 mesi), a prescindere dall'utilizzo a fini commerciali o per la resa di servizi energetici.

Inoltre, per i dati dinamici, ai fini della resa di servizi energetici, si ritiene opportuno proporre che non vi sia un limite temporale determinato, terminato il quale il cliente debba attivamente concedere una nuova autorizzazione, ma possa venire utilizzato un sistema di invio automatico da parte del portale consumi di un *reminder* al cliente ogni 36 mesi (dal primo consenso, e successivamente, ogni 36 mesi dalla notifica precedente), all'indirizzo di contatto segnalato come preferito dal consumatore; un sistema che si ritiene sia rispondente agli scopi di *awareness* del cliente rispetto alle autorizzazioni concesse.

Si ritiene infatti in questo modo di evitare al cliente ulteriori azioni al permanere della volontà di condivisione del dato - con l'obiettivo di rendere più facile e immediato un rapporto continuativo di scambio -; un sistema che, si crede, potrebbe contribuire, inoltre, ad agevolare lo sviluppo di servizi energetici virtuosi dal punto di vista del sistema, e interessanti dal punto di vista dei risparmi/guadagni economici per i clienti; ferma restando, sempre, la capacità del cliente di cancellare unilateralmente e in qualsiasi momento l'autorizzazione concessa.

Q.7 Quale tra le due procedure di autorizzazione della delega si ritiene più opportuna ed efficiente? Motivare le risposte. Si individuano possibilità alternative?

Q.8 Ci sono ulteriori aspetti relativi alla revoca da considerare? Motivare la risposta.

Come già segnalato in precedenza riteniamo che la procedura più efficiente, terza rispetto alle due ipotesi declinate in consultazione (da qui in poi opzione C), risulti quella in cui il consumatore, una volta deciso di avviare il rapporto di condivisione insieme ad un operatore appartenente all'elenco dei soggetti terzi, possa rilasciare un mandato (ossia un documento diverso dall'accordo stipulato tra le parti, che potrebbe avere caratteristiche standard definite dall'Autorità) che, caricato dalla parte terza sul portale, in combinazione ad un documento d'identità del consumatore, permetta al suddetto operatore di accedere ai dati per il tramite del Portale Consumi in autonomia e senza ulteriori azioni da parte del consumatore.

In subordine, tra le due opzioni proposte dall'Autorità, si giudica preferibile l'opzione A, ossia quella in cui l'inizializzazione del processo avviene a mezzo della terza parte, e il consumatore debba soltanto accedere e autorizzare lo stesso.

Si ritiene comunque che l'opzione A, e l'opzione C (avanzata nel primo paragrafo) possano coesistere; il consumatore avrebbe in questa maniera due opzioni di scelta in merito alla modalità "operativa" di autorizzazione, e potrebbe adottare quella più vicina alla sua sensibilità, e alle sue necessità.

Da ultimo, come segnalato in apertura, riteniamo opportuno sottolineare l'importanza di un eventuale ruolo dell'Autorità e del Gestore del SII di controllo di eventuali pratiche scorrette, in particolare verso i clienti domestici, come possibili richieste massive di autorizzazioni in assenza di contratti bilaterali con tutte le parti.



Si ritiene inoltre auspicabile l'introduzione tra le cause di esclusione dell'elenco terze parti anche l'uso inadeguato della piattaforma.